
ADiM BLOG
Luglio 2024
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

CGUE (Quarta Sezione) sentenza del 13 giugno 2024,
Commissione c. Ungheria, C-123/22

***Errare humanum est, perseverare autem diabolicum:
la doppia condanna dell'Ungheria in materia di asilo***

Miriana Lanotte

Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Parole chiave

Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Asilo e migrazione – Ungheria – solidarietà

Abstract

Nella pronuncia relativa alla causa C-123/22 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 260, par. 2, TFUE, la Corte di giustizia ha condannato l'Ungheria al pagamento della più alta sanzione mai comminata. La pronuncia è rilevante non solo perché potenzialmente reiterabile in altri casi in cui l'Ungheria o altro Stato membro dovesse disattendere le sentenze della Corte, ma, altresì, per la sua portata sistemica.

In its judgment in Case C-123/22, under Article 260(2) TFEU, the Court of Justice ordered Hungary to pay the highest penalty ever imposed. The judgment is relevant not only because it can potentially be repeated in other cases where Hungary or another Member State disregards the Court's rulings, but also because of its systemic significance.

1. Introduzione

La Corte di giustizia, nella pronuncia relativa alla [causa C-123/22](#) avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 260, par. 2, TFUE, ha condannato l'Ungheria al pagamento di una somma forfettaria per non aver eseguito la sentenza [Commissione c. Ungheria](#) (causa C-808/18) e, altresì, al pagamento di due differenti penalità di mora giornaliera in relazione a due specifiche violazioni in materia di asilo e migrazione.

Nella sentenza *Commissione c. Ungheria* del 2020 i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive [n. 2008/115/CE](#) (direttiva rimpatri), [n. 2013/32/UE](#) (direttiva procedure) e [n. 2013/33/UE](#) (direttiva accoglienza). In particolare, tali inadempimenti derivano dal fatto che l'Ungheria: *i*) ha previsto che le domande di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi provenienti dalla Serbia possano essere presentate solo nelle zone di transito di Röszke e Tompa; *ii*) ha limitato drasticamente il numero di richiedenti autorizzati a entrare quotidianamente in tali zone di transito; *iii*) ha istituito un sistema di trattenimento generalizzato dei richiedenti protezione internazionale nelle zone di transito senza rispettare le garanzie previste dal diritto UE; *iv*) ha consentito l'allontanamento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, ad eccezione di quelli che sono sospettati di aver commesso un reato; *v*) ha subordinato, a condizioni contrarie al diritto dell'Unione, l'esercizio da parte dei richiedenti protezione internazionale del loro diritto di rimanere nel territorio ungherese.

Attraverso queste misure – adottate, molto spesso, abusando delle [situazioni emergenziali](#) (quali la crisi migratoria del 2015, l'emergenza pandemica e, finanche, la crisi derivante dalla guerra in Ucraina) – il governo ungherese ha reso impossibile l'accesso all'asilo alle persone in cerca di protezione internazionale.

Siffatta legislazione è stata oggetto di numerose pronunce di infrazione da parte della Corte di giustizia e alcune di esse non risultano ancora eseguite dall'Ungheria. Un primo esempio è la sentenza relativa alla [causa C-821/19](#), in cui la Corte di giustizia ha stabilito che la cosiddetta legge "Stop Soros", che criminalizza l'assistenza ai richiedenti asilo, [viola il diritto dell'UE](#). Ciononostante, le disposizioni originarie non sono state modificate in modo da attuare la giurisprudenza di Lussemburgo; anzi, il 7 dicembre 2022, il Parlamento ungherese ha riscritto la Sezione 353/A del Codice penale in modo da mantenere l'effetto dissuasivo nei confronti di coloro che prestano assistenza ai richiedenti asilo e, nel caso, perseguirli penalmente.

Un altro esempio è la sentenza relativa alla [causa C-823/21](#), relativa al cosiddetto "sistema delle ambasciate". Tale sistema, introdotto nel maggio 2020, stabilisce una condizione preliminare obbligatoria per i richiedenti asilo, che devono prima presentare una dichiarazione di intenti presso l'ambasciata ungherese a Belgrado o a Kiev. Questa novella, inserita nel momento in

cui era in atto l'emergenza pandemica, è stata estesa su base annuale, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia che ne accertava l'incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Nei paragrafi che seguono, in primo luogo, si analizza il persistente inadempimento dell'Ungheria nel caso in esame, sottolineando come questo sia stato corroborato dalla Corte costituzionale ungherese (v. *infra* par. 2); in secondo luogo, si dà conto del ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza relativa alla causa C-123/22, potenzialmente reiterabile qualora l'Ungheria continuasse a disattendere le indicazioni della Corte (v. *infra* par. 3); e da ultimo, si commenta la portata sistemica della pronuncia (v. *infra* par. 4).

2. Il persistente inadempimento e l'avallo della Corte costituzionale ungherese

La pronuncia del 13 giugno 2024 prende le mosse dal mancato adempimento alla sentenza *Commissione c. Ungheria* del 2020, alla quale l'Ungheria ha reagito limitandosi a chiudere le zone di transito di Rösztke e di Tompa (misura, invero, resasi già necessaria per rispettare la sentenza relativa alle cause riunite [C-924/19 PPU](#) e [C-925/19 PPU](#)). Tale misura ha ulteriormente peggiorato la situazione per i richiedenti asilo in quanto ha, di fatto, reso impossibile presentare domanda di protezione internazionale e, inoltre, non ha risolto le ulteriori problematiche della normativa nazionale, relative all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Proprio su questo ultimo punto il governo ungherese ha ritenuto che l'attuazione degli obblighi nascenti dalla sentenza ponesse lo Stato davanti ad un "dilemma costituzionale" che necessitava dell'intervento dell'Alkotmánybíróság (d'ora in poi, Corte costituzionale ungherese). In particolare, quest'ultima aveva il compito di chiarire se la Magyarország Alaptörvénye (Legge fondamentale dell'Ungheria) potesse essere interpretata nel senso che l'Ungheria può attuare un obbligo derivante dal diritto dell'Unione che può portare un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare a soggiornarvi a tempo indeterminato e, di conseguenza, a far parte, di fatto, della popolazione ungherese.

Non è la prima volta che l'intervento della Corte costituzionale viene promosso per "avallare" politiche governative in materia di migrazione e asilo, risultate incompatibili con il diritto dell'Unione. Ciò è avvenuto altresì quando il governo ungherese ha deciso di non applicare la decisione del Consiglio – per di più oggetto di un ricorso in annullamento da parte di Ungheria e Cecoslovacchia ([causa C-643/15](#)), respinto integralmente dalla Corte di giustizia – sulla ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale ([decisione \(UE\) 2015/1601](#)). In questa occasione la Corte costituzionale, chiamata dal Commissario per i diritti fondamentali ad interpretare la clausola di integrazione europea (articolo E) (2) della Legge fondamentale), nella [decisione 22/2016 \(XII. 5.\) AB](#) ha argomentato a favore dell'incompatibilità con la costituzione ungherese della decisione del Consiglio e ha giustificato la scelta nazionale sulla base dei concetti di sovranità e di identità costituzionale ungherese.

Anche nel caso di specie, la Corte costituzionale ungherese, sollecitata dal governo che in sostanza contestava la legittimità della sentenza *Commissione c. Ungheria* del 2020, si è espressa sull'interpretazione del contenuto e sulla natura dell'identità costituzionale. Più in dettaglio, la Corte costituzionale, nella [decisione 32/2021 \(XII. 20.\) AB](#), sebbene abbia rifiutato di pronunciarsi sulla disapplicazione della sentenza, ha, tuttavia, ribadito che: *a)* finché l'Unione europea non esercita in modo effettivo una competenza concorrente in materia di migrazione e asilo, l'Ungheria può esercitare tale competenza; *b)* che, se l'insufficienza dell'esercizio da parte dell'Unione di una competenza concorrente comporta una violazione del diritto all'identità delle persone che risiedono nel territorio dell'Ungheria, lo Stato ungherese è tenuto a garantire la tutela di tale diritto; e, *c)* che la tutela del diritto inalienabile dell'Ungheria di determinare l'integrità del suo territorio, della sua popolazione, della sua forma di governo e della sua struttura statale fa parte della sua identità costituzionale.

Siffatta sentenza si iscrive tra quelle in cui le Corti costituzionali (non solo quella ungherese) hanno interpretato l'identità costituzionale *ex art. 4, par.2, TUE* in violazione del diritto europeo, "abusando" del pluralismo costituzionale. Tanto è vero che, nella *causa RS*, la Corte di giustizia ha ricordato, da un lato, che è lei stessa che detiene una competenza esclusiva a fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione (e, dunque, anche della clausola identitaria a sensi dell'art. 4, par.2, TUE); dall'altro, che la Corte costituzionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione, dichiarare che la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza che viola la sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a una sentenza dei giudici di Lussemburgo (punto 72).

Così, nel caso di specie la Commissione, a fronte della sentenza della Corte costituzionale ungherese che appoggiava l'inadempimento dello Stato della pronuncia *Commissione c. Ungheria* del 2020, ha avviato il procedimento in questione ai sensi dell'art. 260, par. 2, TFUE.

3. La prima sentenza di doppia condanna nella materia dell'asilo

La sentenza relativa alla causa C-123/22 è particolarmente significativa non solo per l'ammontare eccezionale delle sanzioni comminate, ma anche per il contenuto e i principi enunciati dalla Corte di giustizia.

Innanzitutto, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito che la normativa nazionale viola l'obbligo derivante dal diritto dell'Unione all'esercizio effettivo del diritto di presentare una domanda di protezione internazionale. Siffatto perdurante inadempimento, come spiega la Corte, è causato dall'istituzione delle zone di transito di Röske e di Tompa – la cui chiusura ha ulteriormente peggiorato la situazione dei richiedenti asilo (punto 59) –, oltre che dall'obbligo di previo deposito di una dichiarazione d'intenti (presso un'ambasciata ungherese sita in un paese terzo) e di rilascio di un documento di viaggio (punto 68) ai fini dell'accesso alla protezione internazionale in territorio ungherese. Su questo aspetto

l'Ungheria ha provato a giustificare l'inadempimento addeducendo come argomenti la pressione migratoria sulla «rotta migratoria dei Balcani occidentali» e l'incremento consistente del numero di sfollati provenienti dall'Ucraina, che, però, in quanto difficoltà pratiche non consentono di scriminare la condotta inadempiente (punti 73-74). L'ulteriore problema riscontrato e non risolto dal governo nazionale è quello della opacità e mancata chiarezza della normativa ungherese circa le condizioni a cui il richiedente protezione internazionale possa esercitare il diritto a rimanere nel territorio ungherese quando, a seguito del rigetto della domanda, quest'ultimo è in attesa dell'esito del ricorso. Come spiega la Corte, sebbene in ragione del principio di autonomia procedurale lo Stato membro può stabilire le modalità di esercizio del diritto di rimanere nel suo territorio, siffatte modalità devono essere definite in modo sufficientemente chiaro e preciso affinché il richiedente protezione internazionale possa conoscere l'esatta portata di tale diritto e sia possibile valutare se siffatte modalità sono compatibili con il diritto europeo (punto 79).

Dopo aver ripercorso i motivi che conducono alla doppia condanna dell'Ungheria, la Corte di giustizia ha specificato in maniera puntuale i criteri che hanno condotto alla irrogazione di sanzioni così elevate (ovverosia di una somma forfettaria pari a 200 milioni di euro e di una pena pari a 1 milione di euro per ogni giorno in cui permangano i comportamenti lesivi già accertati), superiori rispetto a quelle richieste dalla Commissione.

Gli importi "inediti" sono giustificati, in primo luogo, in ragione della durata considerevole dell'inadempimento (oltre i tre anni) che «rappresenta, di per sé, un grave pregiudizio al principio di legalità e dell'autorità di cosa giudicata in un'Unione di diritto» (punti 102 e 129); e, in secondo luogo, in virtù della gravità – criterio che la Corte ha utilizzato, sviluppato e argomentato in maniera completa ed esaustiva – delle violazioni di cui si discute.

Su questo ultimo punto, i giudici di Lussemburgo ritengono che l'insieme delle disposizioni violate – definite "importanti" – ha l'effetto di impedire *sistematicamente* l'accesso alla protezione internazionale, rendendo *impossibile*, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, l'applicazione integrale del Sistema europeo comune d'asilo (punto 106). Invero, vi è di più: l'elusione deliberata, da parte di uno Stato membro, dell'applicazione di una politica comune *nel suo insieme* costituisce una *violazione inedita ed eccezionalmente grave* del diritto dell'Unione, che rappresenta una *minaccia importante* per l'unità di tale diritto e per il principio di uguaglianza degli Stati membri, all'art. 4, par. 2, TUE (punto 107). Come sottolinea la Corte, si tratta di violazioni che recano un *pregiudizio particolarmente grave* sia all'interesse pubblico sia agli interessi dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che intendono chiedere protezione internazionale (punti 108 e 118). Ancora, gli inadempimenti dell'Ungheria hanno anche un'altra conseguenza: trasferiscono le responsabilità in materia di asilo (ovverosia di garantire accoglienza, di istituire le domande ai fini del riconoscimento e revoca di tale protezione e di garantire le modalità di rimpatrio) – responsabilità che hanno evidentemente anche implicazioni finanziarie – sugli altri Stati membri, violando non solo il principio di equa ripartizione di responsabilità *ex art. 80 TFUE*, ma anche il principio di solidarietà (punti 114 - 115), quale *principio fondamentale e valore comune* agli Stati membri (punto 116).

A rendere “straordinariamente grave” la mancata esecuzione delle sentenza vi sono, inoltre, quelle che la Corte definisce circostanze “aggravanti”, ovvero: *i*) il fatto che la reiterazione del comportamento costituente infrazione ha dato luogo a diverse altre condanne in materia di protezione internazionale ([cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17](#)) (punto 120); *ii*) la circostanza che il governo nazionale, invece di eseguire la sentenza, abbia atteso la pronuncia della Corte costituzionale, in violazione del principio del primato del diritto dell’Unione, che, come ribadisce in maniera efficace la Corte, si lega a doppio filo a quello del rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e costituisce un’espressione del principio di leale cooperazione *ex art. 4, par. 3, TUE* (punto 122); *iii*) l’ulteriore dato in ragione del quale, a seguito della sentenza *Commissione c. Ungheria* del 2020, l’Ungheria, invece di garantire la piena esecuzione di tale pronuncia, ha prorogato l’applicabilità *ratione temporis* delle disposizioni incompatibili con il diritto UE (punto 123).

4. Gli aspetti di sistema

La sentenza della Corte è una sentenza storica. Oltre all’esplicazione dei criteri che hanno comportato la sanzione più elevata mai irrogata – questione questa più squisitamente procedurale –, la Corte di giustizia ha colto l’occasione per trattare questioni di rilevanza costituzionale scaturenti dalle specifiche infrazioni contestate.

In primo luogo, i giudici di Lussemburgo, riprendendo la dottrina della “Unione di diritto”, ne precisano un ulteriore aspetto fondamentale: il rispetto delle sentenze della Corte di giustizia. L’esecuzione delle pronunce della Corte garantisce i principi di legalità e di cosa giudicata, principi rientranti nel valore dello Stato di diritto *ex art. 2 TUE*. Ne deriva che il controllo giurisdizionale effettivo garantito da un giudice terzo e imparziale – nucleo centrale dell’“Unione di diritto” – deve necessariamente conoscere poi anche un momento applicativo/attuativo, ovvero quello in cui lo Stato, in ragione del principio del primato e di [leale cooperazione](#), si conforma agli obblighi discendenti dalle sentenze emesse dai giudici della Corte di giustizia.

Il fatto che il suesposto ragionamento sia stato messo in luce in un caso relativo all’ambito dello Spazio di libertà sicurezza e giustizia è indice di un significativo avanzamento in questo settore della dottrina della “Unione di diritto”. Sinora, infatti, tale nozione è stata principalmente utilizzata in relazione a questioni riguardanti l’equilibrio tra la cooperazione interstatale e la tutela dei diritti fondamentali, come nel caso noto [caso NS](#). In tale sentenza la Corte ha introdotto una deroga al principio di reciproca fiducia quando lo Stato competente a pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale non rispetti i valori di cui all’art. 2 TUE. Di conseguenza, la Corte ha statuito che è possibile rifiutare il trasferimento dell’interessato disposto secondo il regolamento Dublino quando questi possa rischiare di subire un trattamento inumano o degradante in ragione delle carenze sistemiche nella procedura di asilo o delle condizioni di accoglienza sul territorio dello Stato membro

competente.

In secondo luogo, vale la pena di valorizzare un ulteriore punto strettamente legato al primo. I giudici di Lussemburgo non si sono limitati ad accertare che l'Ungheria non avesse eseguito la sentenza *Commissione c. Ungheria* del 2020, ma hanno compiuto una analisi approfondita e sistemica delle conseguenze del mancato rispetto della sentenza tanto, in generale, per la politica di asilo, quanto per gli effetti sui singoli, ma anche rispetto agli altri Stati membri. L'inadempimento dell'Ungheria, infatti, pregiudica gli altri Stati membri perché li costringe a sobbarcarsi costi (non solo finanziari) per sopperire alle negligenze e inadempienze ungheresi, inficiando, così, il principio di uguaglianza tra gli Stati e quello di solidarietà.

A tale proposito, da un lato, occorre evidenziare che tale assunto si iscrive nel filone giurisprudenziale più ampio teso a valorizzare alcune disposizioni – si pensi, nel caso [OPAL](#), all'art. 194, par. 1 TFUE (punti 37 e 38) e, nel caso di specie, invece, all'art. 80 TFUE (punti 115-117) – in quanto espressioni specifiche del principio di solidarietà tra gli Stati membri di cui all'art. 3, par. 3, TUE, sottese al sistema dei valori di cui all'art. 2 TUE.

Dall'altro, è opportuno sottolineare l'importanza del ragionamento della Corte nella parte in cui afferma che il cumulo di violazioni di più disposizioni di diritto derivato in materia di asilo, aggravato dal persistente inadempimento successivo alla sentenza emessa in sede di infrazione come nel caso di specie, può comportare la violazione di principi e valori fondamentali del diritto dell'Unione. In questo senso, inoltre, la sentenza potrebbe offrire una preziosa indicazione alla Commissione rispetto ai parametri normativi che avrebbero potuto (e nel futuro potranno) essere contestati all'Ungheria. Mentre la Commissione – come già avvenuto per il principio dell'indipendenza del giudice – ha aperto una procedura di infrazione contestando l'inadempimento solo del diritto secondario, la Corte, richiamando la solidarietà come principio e valore, e la leale cooperazione, invita a riflettere sul possibile utilizzo degli artt. 2, e 4, par. 3, TUE magari in combinato disposto con l'art. 80 TFUE.

Si ricordi, infatti, che in tema di indipendenza del giudice la Commissione aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria in relazione alla normativa nazionale sul prepensionamento, o meglio, sul pensionamento forzato dei giudici. In quella occasione la Commissione chiedeva alla Corte di accertare che quella normativa violasse la [direttiva 2000/78/CEE](#) sulla parità di trattamento in materia di occupazione (*Commissione c. Ungheria*). Ebbene, a seguito della nota sentenza nel [caso ASJP](#), la stessa legislazione (questa volta polacca) che introduceva il prepensionamento è stata contestata dalla Commissione non in virtù della direttiva riguardante la parità di trattamento, ma in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2, 19 TUE e 47 CdfUE ([Commissione c. Polonia, 2019](#); [Commissione c. Polonia 2019](#)). Non si può escludere che tale sentenza possa avere altresì l'effetto di "ricordare" agli Stati membri interessati da un aggravio di responsabilità in materia di asilo e migrazione della possibilità di rivolgersi alla Commissione per avviare lo strumento della procedura di infrazione *ex art. 259 TFUE*.

Per consultare il testo della decisione:

- CGUE (Quarta Sezione) sentenza del 13 giugno 2024, [Commissione c. Ungheria](#), C-123/22, ECLI:EU:C:2024:493

Giurisprudenza:

- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 21 dicembre 2011, [NS](#), nelle cause riunite C-411/10 e C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865
- CGUE, (Prima Sezione) sentenza del 6 novembre 2012, [Commissione c. Ungheria](#), causa C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687
- CGUE (Grande Sezione) sentenza 6 settembre 2017, [Repubblica slovacca e Ungheria contro Consiglio dell'Unione europea](#), cause riunite C-643/15 e C-647/15, ECLI:EU:C:2017:631
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 27 febbraio 2018, [Associação Sindical dos Juizes Portugueses](#), causa C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 24 giugno 2019, [Commissione c. Polonia](#), causa C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 5 novembre 2019, [Commissione c. Polonia](#), causa C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924
- CGUE (Terza Sezione) sentenza del 2 aprile 2020, [Commissione c. Polonia, Repubblica ceca, Ungheria](#), cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, ECLI:EU:C:2020:257
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 14 maggio 2020, [Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság](#), C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:367
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 17 dicembre 2020, [Commissione c. Ungheria](#), C-808/18, ECLI:EU:C:2020:1029
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 15 luglio 2021, [Germania c. Polonia](#), C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 16 novembre 2021, [Commissione c. Ungheria](#), C-821/19, ECLI:EU:C:2021:930
- CGUE (Grande Sezione) sentenza del 22 febbraio 2022, [RS](#), C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99
- CGUE (Quarta Sezione) sentenza del 22 giugno 2023, [Commissione c. Ungheria](#), causa C-823/21, ECLI:EU:C:2023:504

Dottrina:

- G. BARRETT, [Rule of Law Chickens Coming Home to Roost: The Ruling in Case C-123/22 European Commission v Hungary](#), in *VerfBlog*, 21 giugno 2024.
- P. BÁRD, N. CHRONOWSKI, F. ZOLTÁN, [Inventing constitutional identity in Hungary](#), MTA Law Working Papers 6, 2022.
- F. CASOLARI, [Leale cooperazione tra Stati membri e Unione europea. Studio sulla partecipazione dell'Unione ai tempi della crisi](#), Napoli, 2020.
- N. CHRONOWSKI, A. KOVACS, Z. KÖRTVÉLYESI, G. MÉSZÁROS, [The Hungarian Constitutional Court and the Abusive Constitutionalism](#), MTA Law Working Papers 7, 2022.
- M. COMETTI, [La Corte di giustizia condanna l'Ungheria al pagamento della più alta sanzione mai comminata ex art. 260, par. 2, TFUE](#), in *Rivista del contenzioso europeo*, fasc. 2/2024.
- G. DI FEDERICO, [L'identità nazionale degli Stati membri nel diritto dell'Unione Europea. Natura](#)

[e portata dell'art. 4 par. 2 TUE](#), Napoli, 2017.

- M. FERRI, [To trust or not to trust in case of indirect refoulement? Una nuova sfida per il principio di fiducia reciproca nel sistema Dublino](#), in *Questione Giustizia*, 26 ottobre 2021.
- K. GALICZ, [Diritto di asilo nei contesti di emergenza: l'involutione della normativa ungherese](#), in *DPCE online*, 2023, pp. 139-161.
- G. HALMAI, [The Hungarian Constitutional Court and Constitutional Identity](#), in *VerfBlog*, 10 gennaio 2017.
- G. HALMAI, [Abuse of Constitutional Identity. The Hungarian Constitutional Court on Interpretation of Article E\) \(2\) of the Fundamental Law](#), in *Review of Central and East European Law*, 2018, pp. 23-42.
- R.D. KELEMEN, L. PECH, [The Uses and Abuses of Constitutional Pluralism: Undermining the Rule of Law in the Name of Constitutional Identity in Hungary and Poland](#), in *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*. 2019.
- N. LAZZERINI, [Le procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione](#), in *Osservatorio sulle fonti*, 2012.
- G. MARTINICO, [Contro l'uso populista dell'identità nazionale. Per una lettura "costituzionalizzata" dell'art. 4, par. 2, TUE](#), in *DPCE online*, 2020, pp. 3961- 3981.
- G. MÉSZÁROS, [How Misuse of Emergency Powers Dismantled the Rule of Law in Hungary](#), in *Israel Law Review*, 29 aprile 2024.
- G. MORGESE, [La solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione in materia di immigrazione e asilo](#), Bari, 2018.
- A.R. SALERNO, [Diritto di asilo e criminalizzazione dell'assistenza ai migranti in Ungheria](#), in *ADiM Blog*, Osservatorio della Giurisprudenza, febbraio 2022.

Per citare questo contributo: M. LANOTTE, *Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: la doppia condanna dell'Ungheria in materia di asilo*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, luglio 2024.